

RELAZIONE

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 (PARTE STABILE)

L'articolo 23 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016.

Il limite del suddetto articolo 23 del D. Lgs. n. 75/2017 per il Comune di Nettuno è pari ad
€ 874.395,00

Verifica del rispetto limite articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017
(dalla relazione tecnico-finanziaria CCDI 2020)

	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020
Risorse stabili	874.395,00	856.345,00	869.661,00
Importo P.O. a carico del bilancio	0,00	45.000,00	45.000,00
articolo 67, comma 2, lettera a)	0,00	14.144,00	14.144,00
articolo 67, comma 2, lettera b)	0,00	15.612,00	15.612,00
Riduzione applicata per superamento fondo anno 2016 (articolo 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 parte stabile)		-26.950,00	-40.266,00
Totale risorse stabili	874.395,00	874.395,00	874.395,00

Il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/2018, ha confermato la suddivisione delle risorse relative al salario accessorio in risorse stabili, (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro) e risorse variabili, (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo), pertanto, la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali dell'Ente.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La costituzione delle risorse decentrate è prevista dall'art. 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 che stabilisce al comma 1:

1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza,

nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Per il Comune di Nettuno l'importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, al netto dell'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato di € 33.750,00 è pari a

€ 809.668,00

Risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato, da dedurre

- € 33.750,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono le risorse previste dall'articolo 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 al comma 2 stabilisce che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
- h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

Per il Comune di Nettuno l'importo di cui all'articolo 67, comma 2, lettera a), su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (dipendenti $170 \times 83,20 = 14.144,00$), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, è pari ad

€ 14.144,00 non cumulabile

L'importo relativo al comma 2, lettera. b) è pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, è pari ad

€ 15.612,00 non cumulabile

Descrizione risorse fuori tetto	Importo
articolo 67, comma 2, lettera a)	14.144,00
articolo 67, comma 2, lettera b)	15.612,00
Totale	29.756,00

Si fa presente che gli importi relativi al comma 2, lettera b) e c) dell'articolo 67 del CCNL 2016/2018 non rientrano nel calcolo del tetto, come stabilito nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 che afferma: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*.

L'importo relativo al comma 2, lettera. c) è pari all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, il valore della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all'art. 4 comma 2 del CCNL 05/10/2001, del personale cessato nell'anno 2020 è pari ad

€ 30.420,00

Articolo 32 CCNL del 22/01/2004 comma1, incremento risorse articolo 31, comma 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno 2001

€ 41.016,00

Articolo 32 CCNL del 22/01/2004 comma 2, incremento ulteriori risorse articolo 31, comma 2 CCNL 2003 dello 0,50% del monte salari anno 2001

€ 33.080,00

Articolo 4 CCNL del 9 maggio 2006 comma1, incremento risorse articolo 31, comma 2 CCNL 2003 dello 0,5% del monte salari anno 2003 ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

€ 31.500,00

Articolo 8 CCNL dell'11 aprile 2008 comma 2, incremento delle risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004 del monte salari anno 2005, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

€ 41.202,00

Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, articolo 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 “consolidamento decurtazioni anni 2011/2012/2013/2014”.

- € 70.797,00

Altre decurtazioni

- € 5.280,00

TOTALE RISORSE STABILI

€ 877.059,00

Il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Per l'anno 2021 è stato previsto un importo pari a Euro 45.000,00 destinato alla retribuzione di posizione e risultato dell'area di posizione organizzative.

€ 45.000,00

TOTALE DELLE RISORSE FISSE CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TETTO

€ 922.059,00

LIMITE 2016 ARTICOLO 23, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 75/2017

€ 874.395,00

Riduzione applicata anno 2021 per superamento limite 2016 articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017 (922.059,00 – 874.395,00)

€ 47.664,00

TOTALE DELLE RISORSE FISSE CHE NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TETTO

€ 29.756,00

TOTALE DELLE RISORSE STABILI DEPURATE DELLA RIDUZIONE E DELL'IMPORTO ANNUALE DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

€ 859.151,00

Verifica del rispetto limite articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017

	Anno 2016	Anno 2021
Risorse stabili	874.395,00	877.059,00
Importo P.O. a carico del bilancio	0,00	45.000,00
articolo 67, comma 2, lettera a)	0,00	14.144,00
articolo 67, comma 2, lettera b)	0,00	15.612,00
Riduzione applicata per superamento fondo anno 2016 (articolo 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 parte stabile)		-47.664,00
Totale risorse stabili	874.395,00	874.395,00

Pertanto il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera quello relativo all'anno 2016 come previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017.